

TLS Newsletter

Giovedì 14 luglio 2016

Per maggiori informazioni: info.tls@it.pwc.com

D.L. n. 59 del 3 maggio 2016 - Canone annuale a garanzia per la trasformabilità delle DTA qualificate

Law Decree May 3, 2016 no 59 – Annual commission payment for convertible DTAs

di Alessandro Catona e Massimo Bellasio

L'articolo 11 del D.L. n. 59 del 3 maggio 2016 (il Decreto) - convertito con modificazioni dalla L. n. 119 del 30 giugno 2016- ha introdotto la possibilità di optare per il pagamento di un canone annuale di garanzia al fine di tenere immutato il regime di trasformabilità delle DTA (Deferred Tax Assets) "qualificate" e superare i dubbi avanzati dalla Commissione Europea su tale normativa, in termini di possibile aiuto di Stato.

Article 11 of Law Decree May 3, 2016 no 59 (the Decree) - enabling legislation Law June 30, 2016 no. 119 - introduced the payment of an annual commission in relation to DTAs (Deferred Tax Assets) conversion regime. Said commission is aimed at overcoming the issues that the previous regime raised in connection to the application of State Aid rules, as remarked by the European Commission.

Premessa

L'art. 2, commi da 55 a 57 del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 un meccanismo di conversione in credito fiscale¹ in caso di perdita civilistica delle DTA c.d. "qualificate" – ovverosia relative alle rettifiche di valore sui crediti e ai disallineamenti fra valore contabile e fiscale di avviamento e altre attività immateriali di cui agli artt. 106 comma 3 e 103 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR).

Il successivo D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha integrato la disciplina, ampliandone il campo di applicazione e consentendo: (i) di trasformare anche le DTA iscritte sulle perdite fiscali nella misura in cui siano state originate dalle variazioni in diminuzione connesse alle rettifiche di valore sui crediti e agli ammortamenti di avviamenti e altre

attività immateriali; (ii) di applicare la disciplina della trasformabilità anche in caso di liquidazione della società.

Infine, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27 dicembre 2013) ha esteso la disciplina della trasformabilità alle DTA qualificate IRAP.

Da ultimo, il regime di trasformabilità è stato profondamente modificato dal D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, il quale, da un lato, ha modificato l'art. 106, comma 3 del TUIR rendendo immediatamente ed interamente deducibili le rettifiche di valore su crediti iscritte in bilancio a partire all'esercizio 2016 e, dall'altro, ha escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in commento le DTA relative ad avviamenti e altre attività immateriali iscritte in bilancio a partire dall'esercizio 2015. In sostanza, la norma ha bloccato la possibilità di incrementare l'ammontare delle DTA qualificate – stabilendo, inoltre, un piano di rientro decennale (i.e. fino al 2025) per le DTA relative a rettifiche di valore su

¹ Il credito derivante dalla trasformazione delle DTA qualificate può essere:

- a) utilizzato in compensazione senza limiti quantitativi o temporali;
- b) trasferito al valore nominale fra soggetti del gruppo ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 16 ottobre 1973;
- c) chiesto a rimborso per la parte residua dopo le compensazioni.

crediti esistenti al 31 dicembre 2015 – restando, tuttavia, garantita l'applicabilità del regime di trasformabilità allo stock di DTA qualificate esistente a fine 2015.

Riflessi regolamentari e contabili delle DTA qualificate

Alla base dell'introduzione della trasformabilità delle DTA vi era il tentativo da parte del Legislatore di ridurre l'impatto, ai fini regolamentari, derivante dall'adozione di Basilea III (Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013 – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) in merito al trattamento delle DTA rispetto al calcolo del CET1. In tal senso, si ricorda che il comma 55 dell'art.2 del Decreto n. 225 del 29 dicembre 2010, pur non delineando un ambito soggettivo di applicazione specifico (la norma è potenzialmente fruibile da tutti i soggetti IRES) riporta nell'*incipit* un richiamo esplicito alle regole di vigilanza: "In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio [...]". In particolare, secondo il nuovo *framework* regolamentare le DTA, a determinate condizioni, devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza: con l'introduzione della normativa della trasformabilità delle DTA, si è inteso evitare l'obbligo di deduzione delle DTA che beneficiano del regime, limitando i conseguenti impatti negativi sul patrimonio di vigilanza.

A conferma della specifica rilevanza della disciplina della trasformabilità delle DTA qualificate per gli enti creditizi e finanziari, vi è il fatto che per tali soggetti, al ricorrere delle condizioni rilevanti, la conversione in credito di imposta è ritenuta dall'Amministrazione Finanziaria obbligatoria (si veda a tal proposito la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 settembre 2012).

Sul tema delle DTA trasformabili, ai fini contabili, si sono espresse Banca d'Italia/Consob/Isvap nel documento congiunto n. 5 del 15 maggio 2012, dove è chiarito come, essendo introdotta tramite la trasformabilità una modalità di recupero per le DTA qualificate aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella ordinaria, per tali *asset* il *probability test* contemplato dallo IAS 12 – ovvero la verifica della recuperabilità delle differenze temporanee deducibili – è automaticamente soddisfatto.

Canone annuale a garanzia per la trasformabilità delle DTA qualificate

Dai documenti ufficiali pubblicati in relazione al Decreto (i.e. Relazione Illustrativa e Schede di Lettura) è emerso come la Commissione Europea

abbia ravvisato possibili profili di incompatibilità fra il regime di trasformabilità delle DTA come sopra descritto e la disciplina degli aiuti di Stato. In particolare, si potrebbe configurare una forma di aiuto di Stato ogniqualvolta all'iscrizione delle DTA non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte. Su tale base, il Decreto ha introdotto un regime opzionale in forza del quale, dietro pagamento di un canone, è garantito il regime di trasformabilità delle DTA.

La *ratio* alla base della norma può essere così riassunta: il diritto alla trasformabilità delle DTA in crediti è lecito se, a fronte di dette poste, il contribuente ha versato imposte all'Amministrazione Finanziaria. In questo caso, posto che il contribuente ha già versato anticipatamente imposte allo Stato, l'eventuale trasformazione delle DTA non rappresenta un indebito vantaggio, ma la semplice restituzione dell'anticipo al contribuente.

Se diversamente, il contribuente ha versato meno imposte di quante DTA ha iscritto, per vedersi riconosciuto il diritto alla trasformazione, è tenuto a versare un canone di garanzia all'Amministrazione Finanziaria sulla parte delle DTA eccedenti i versamenti effettuati, in modo che la trasformazione (se effettuata) non rappresenti un indebito vantaggio per il contribuente. Infatti, in assenza di un onere, questi si vedrebbe riconosciuto un credito dallo Stato senza aver effettuato alcun versamento precedente.

In tal senso, la Relazione Illustrativa al Decreto chiarisce che è possibile distinguere due tipologie di DTA qualificate:

- i. DTA qualificate cui corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte, ovvero sia DTA qualificate contabilizzate/trasformate il cui ammontare non eccede l'ammontare delle imposte versate con riferimento allo stesso arco temporale (**DTA di tipo 1**);
- ii. DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte, ovvero sia DTA qualificate contabilizzate/trasformate il cui ammontare eccede l'ammontare delle imposte versate con riferimento allo stesso arco temporale (**DTA di tipo 2**).

Il canone annuo è determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza, se positiva, fra le DTA qualificate e le imposte versate (i.e. la base del canone corrisponde alle DTA di tipo 2).

Analiticamente:

$$\text{Canone annuo} = (DTA_q - \text{Imposte versate}) \times 1,5\%$$

Dove:

le $DTAq$ sono ottenute sommando:

- la differenza tra:
 - a) le DTA qualificate iscritte in bilancio a fine esercizio [$DTA_{q, 31 \text{ Dic } x}$];
 - b) le DTA qualificate iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 [$DTA_{q, 31 \text{ Dic } 2007}$];
- le DTA trasformate in credito di imposta [$DTA_{q, \text{trasf}}$] a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 225/2010. La Relazione Illustrativa chiarisce che le DTA trasformate in crediti d'imposta successivamente oggetto di cessione continuano a rilevare in capo al soggetto cedente ai fini della determinazione della base di calcolo del canone annuo.

Le *Imposte versate* includono:

- 1) l'IRES e relative addizionali versate con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi [$\sum_{i=2008}^x (IRES + \text{addizionali})$];
- 2) l'IRAP versata con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e successivi [$\sum_{i=2013}^x IRAP$];
- 3) le imposte sostitutive versate con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino a quello in corso al 31 dicembre 2014, per il riallineamento dei valori di attività materiali, avviamento e altre attività immateriali in applicazione dell'art. 176 comma 2-ter del TUIR e dell'art. 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 [$\sum_{i=2008}^{2014} Imp \text{ sost}$].

Esplicitando quanto sopra e considerando il 2015 come anno di riferimento:

$$\begin{aligned} \text{Canone annuo} = & \left\{ [(DTAq_{31 \text{ Dic } 2015} - DTAq_{31 \text{ Dic } 2007}) + DTAq_{\text{trasf}}] - \left(\sum_{i=2008}^{2015} (IRES + \text{addizionali}) \right. \right. \\ & \left. \left. + \sum_{i=2013}^{2015} IRAP + \sum_{i=2008}^{2014} Imp \text{ sost} \right) \right\} \times 1,5\% \end{aligned}$$

La norma stabilisce che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le disposizioni attuative: in tale sede, si auspica che siano chiariti i diversi dubbi che commenteremo di seguito.

Appare altresì ragionevole ritenere che, ai fini del calcolo sopra descritto, l'ammontare delle imposte versate debba essere:

- considerato al lordo delle ritenute subite e dei crediti compensati;
- considerato comprensivo delle somme relative ad IRES, IRAP e imposte sostitutive sopra citate versate per effetto di accertamenti subiti;
- diminuito degli importi richiesti/ottenuti a rimborso per il tramite dell'istanza di rimborso IRES per la mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater del D.L. n. 201/2011 e, in generale, per le istanze di rimborso IRES, IRAP, addizionali e per imposte sostitutive (è da chiarire se lo scomputo debba avvenire dal momento della richiesta di rimborso o dell'incasso delle somme).

Sono, in ogni caso, auspicabili chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria in merito.

Ambito soggettivo

Stando al tenore letterale della norma, la platea dei soggetti destinatari delle disposizioni in oggetto comprende tutte le imprese "interessate" dalla normativa della trasformazione delle DTA di cui al D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010. Il termine utilizzato dal Legislatore, tuttavia, lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi.

Potrebbero infatti intendersi:

- i. i soggetti che hanno provveduto alla trasformazione in esercizi precedenti il 2016;
- ii. i soli enti creditizi e finanziari, per i quali la trasformabilità delle DTA qualificate garantisce la relativa computabilità ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza;
- iii. tutte le imprese che possono trovarsi in futuro nelle condizioni previste per la trasformabilità – in via facoltativa od obbligatoria – in credito di imposta.

Posto che la *conditio sine qua non* per l'applicazione del regime opzionale di cui all'art. 11 del Decreto è la presenza di DTA qualificate nel bilancio 2015 (considerando che a partire dal 2016 non sarà più possibile incrementare l'ammontare delle DTA qualificate), è ragionevole ritenere che i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regime opzionale siano tutte le imprese, siano esse enti creditizi e finanziari o meno, che hanno DTA qualificate iscritte nel bilancio 2015 e che, pertanto, già con riferimento all'esercizio 2015 o in futuro, potranno o dovranno, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, operare la trasformazione delle DTA in credito d'imposta.

Consolidato fiscale

Con riferimento a soggetti che hanno aderito ad un regime di consolidato fiscale nazionale, opera un meccanismo di cosiddetta “determinazione per massa” della base del canone annuo. Per quanto riguarda le imposte versate, si considera l’IRES versata dalla consolidante o in proprio dai soggetti appartenenti al consolidato nonché le addizionali IRES, l’IRAP e le imposte sostitutive versate dalle singole società partecipanti. Con riferimento all’ammontare di DTA di tipo 2, tale grandezza risulta data dalla somma di tali DTA, così come definite in precedenza, per ciascuna società partecipante. Il versamento del canone è effettuato dalla consolidante. Il testo letterale della norma sembrerebbe includere tutte le società partecipanti al consolidato, indipendentemente dal fatto che siano interessate dalla norma della trasformazione o che abbiano DTA qualificate iscritte in bilancio ai fini IRES (in quanto versamento cumulativamente effettuato). Diversamente, con riguardo all’individuazione dell’IRAP e delle addizionali dell’IRES versate ed eventualmente dell’IRES versata su base individuale dalle consolidate in esercizi precedenti al consolidato, sembrerebbe esser fatto riferimento esclusivamente alle società aderenti al consolidato “interessate” dalla disposizione (i.e. le società che hanno iscritto DTA qualificate nel bilancio 2015).

La determinazione della base di calcolo appare poco chiara nel caso di società entrate/uscite dal consolidato nel corso del periodo di osservazione (i.e. dal 2008).

Partendo dalla considerazione che l’applicabilità del regime opzionale è subordinata all’esistenza di DTA qualificate nel bilancio 2015, parrebbe non privo di fondamento ritenere che la determinazione della base di calcolo del canone annuo debba avvenire con riferimento alle società partecipanti la *fiscal unit* nell’esercizio 2015. Come detto sopra, alla luce delle modifiche introdotte in conversione, dovrebbe essere inclusa nel calcolo anche l’IRES versata dalle singole società negli esercizi compresi nel periodo di osservazione (i.e. dal 2008 al 2015) ma antecedenti l’entrata a far parte della *fiscal unit*, a condizione che le società siano “interessate” dalle disposizioni. Parimenti, per le *fiscal unit* createsi successivamente al 2008 ma non più in essere al 2015, si dovrebbe procedere a riattribuire alle singole società l’IRES liquidata loro riferibile per ogni anno, ad esempio, in base al rapporto tra l’imponibile trasferito al consolidato e l’imponibile complessivo della *fiscal unit* al netto della compensazione con le perdite fiscali trasferite.

dalle singole entità. Nel caso in cui si dovesse confermare detto approccio, sarebbe necessario stabilire in modo chiaro i criteri da utilizzare nella attribuzione dei versamenti.

La norma nulla prevede in relazione all’opzione per la trasparenza fiscale; sebbene fattispecie marginale nel settore bancario, sarebbe opportuno un chiarimento in sede di emanazione del provvedimento attuativo.

Operazioni straordinarie

Nel caso in cui a seguito di operazioni straordinarie avvenute a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 siano state incrementate le DTA qualificate, i soggetti beneficiari che hanno optato per il pagamento del canone, ai fini della determinazione della base di calcolo, dovranno tenere conto anche delle DTA qualificate iscritte nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, nonché delle imposte versate da queste ultime.

La Relazione Illustrativa chiarisce che la precedente disposizione non trova applicazione in caso di “operazioni di cessione all’ente ponte di diritti, attività e passività dell’ente sottoposto a risoluzione, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”. Pertanto, sembrerebbe che gli enti ponte non debbano conteggiare le DTA di tipo 2 ricevute dagli enti in risoluzione ai fini del computo del canone.

A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (i.e. dal 2016 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare), per i soggetti interessati da operazioni di fusioni e scissioni che non avevano esercitato in precedenza l’opzione, opera una sorta di riapertura dei termini, potendo gli stessi effettuare l’opzione entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Modalità di esercizio dell’opzione e mancato esercizio

Alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione in Legge del Decreto, l’opzione per l’adesione al regime del canone è:

- i. irrevocabile;
- ii. si considera espressa per comportamento concludente mediante il versamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029;
- iii. è deducibile sia ai fini IRES che a quelli IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento (c.d. deducibilità per cassa).

Il versamento del canone annuo è effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per il canone riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 il termine entro cui effettuare il pagamento è differito al 31 luglio 2016, senza che trovi applicazione la maggiorazione dello 0,40% di cui all'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001.

Se non viene esercitata l'opzione di cui al presente Decreto, ovvero sia non viene effettuato il versamento del canone, il soggetto perde il diritto alla conversione in credito di imposta delle DTA di tipo 2 (in quanto considerate alla stregua di aiuto di Stato), ovvero sia delle DTA costituenti la base di determinazione del canone annuo.

La disciplina della trasformabilità delle DTA in credito d'imposta, pertanto, in tal caso, continua a trovare applicazione con riferimento all'ammontare di DTA iscritto in bilancio diminuito delle DTA costituenti la base di determinazione del canone annuo (i.e. alle sole DTA di tipo 1).

In caso di mancata opzione per il consolidato fiscale, le eventuali DTA di tipo 2 sono attribuite alle società partecipanti al consolidato in proporzione alle DTA qualificate detenute da ciascuna di esse.

Il mancato esercizio dell'opzione non sembra aver alcun impatto sulla trasformazione delle DTA effettuata sino alla data di entrata in vigore della norma. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia già trasformato al 31.12.2015 tutte le DTA rilevanti in credito d'imposta, non sembrerebbe avere alcuna utilità l'opzione in quanto, pur se esistesse la base di applicazione, l'esercizio non produrrebbe alcun beneficio al contribuente (non esistendo più DTA di cui preservare il diritto alla trasformazione).

Inoltre, non sembrerebbe possibile optare "in potenza" in quanto, non essendoci base imponibile su cui versare il canone, non verrebbe a realizzarsi il comportamento concludente che permette di considerare espressa l'opzione.

In realtà, sul punto è possibile svolgere alcune riflessioni: la modifica della norma in sede di conversione in legge, ha stabilito che l'opzione non sia esercitata mediante dichiarazione di volontà, bensì con il versamento del canone come disciplinato dal comma 7 (comma che regola le date di versamento per ogni periodo di imposta sino al 2029). Ne consegue che, in linea di principio, ogni contribuente dovrebbe assumere una posizione (esprimendo l'opzione) solo dall'esercizio in cui sussistono le condizioni per il

versamento di un canone (i.e. presenza di una differenza positiva tra DTA e versamenti effettuati). Quindi, ad esempio, se nel primo esercizio di applicazione della norma la base del canone è negativa, nessun pagamento sarebbe dovuto; se nell'esercizio successivo, la base del canone diventa positiva, ad esempio, perché si è acquisita una società includendola nel consolidato fiscale, dovrebbe essere possibile procedere al versamento del canone. Nel caso in cui, pur in presenza di base positiva, il contribuente decidesse di non versare (optando quindi per la non applicazione del regime), a questo punto, non sembrerebbe più possibile cambiare idea e versare negli esercizi successivi (a meno che il Provvedimento attuativo da emettere da parte dell'Amministrazione Finanziaria non ne preveda comunque la possibilità). Nel caso, invece di versamento, il contribuente sarà comunque tenuto all'obbligo di versare anche in esercizi successivi a pena di essere accertato da parte dell'Amministrazione Finanziaria (irrevocabilità della opzione). In particolare, solo dall'esercizio in cui la base di calcolo dovesse divenire negativa o dopo il 2029, il contribuente non sarà tenuto al versamento del canone.

Secondo la ricostruzione appena proposta, quindi i contribuenti parrebbero avere l'obbligo di optare mediante versamento solo dall'esercizio in cui emerge una base positiva per il calcolo del canone: sino a detto esercizio, nessuna opzione può essere *de facto* espressa.

Ciò detto, la norma sembra tutelare i contribuenti nel caso di operazioni straordinarie, prevedendo la possibilità di procedere nel futuro all'opzione, nel caso in cui per effetto di dette operazioni, incorporino soggetti che hanno DTA di tipo 2. In tal caso, secondo la ricostruzione sopra esposta, se in esercizi precedenti era emersa una base di calcolo positiva del canone, ma il contribuente aveva deciso di non optare, allora l'effettuazione di un'operazione straordinaria, come già affermato, opera una sorta di riapertura dei termini, potendo gli stessi effettuare l'opzione entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione. La previsione di una tempistica per l'opzione (un mese dalla chiusura dell'esercizio), sembra disallineata con la nuova formulazione della norma che prevede l'opzione per comportamento concludente con versamento e non con dichiarazione di volontà. Sembrano due le possibili soluzioni interpretative: si potrebbe prevedere una specifica dichiarazione di volontà per l'esercizio dell'opzione in caso di operazioni straordinarie, mantenendo i versamenti alle scadenze previste dal comma 7; oppure, si potrebbe prevedere un versamento

anticipato del canone (entro il mese dalla chiusura esercizio e non alla scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi), con implicita opzione. La seconda soluzione non sembra molto condivisibile perché obbligherebbe a versamenti del canone in data anteriore alle ordinarie scadenze di approvazione del bilancio, sulla cui base è possibile determinare correttamente il canone².

In caso di consolidato fiscale, il testo normativo non prevede esplicitamente la possibilità di avvalersi del regime opzionale in un momento successivo, invece concessa in caso di operazioni straordinarie. Infatti, la norma non sembrerebbe tutelare il contribuente che, pur in presenza di base di calcolo positiva del canone, ha deciso di non optare per il versamento del canone, nel caso di successive acquisizioni di soggetti con DTA di tipo 2, inclusi nel consolidato fiscale, ma non soggetti ad operazioni straordinarie di integrazione. In questo caso, infatti, non essendo prevista espressamente la possibilità di optare nel futuro in assenza di disposizioni specifiche, parrebbe prevalere il principio per cui se non si è effettuata l'opzione (i.e. pagato il canone) in presenza di base imponibile, si perde la possibilità di mantenere l'applicabilità del regime di trasformabilità delle DTA di tipo 2.

Si spera che sul punto possa integrare e chiarire il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Effetti sul bilancio del mancato esercizio dell'opzione

L'esercizio o meno dell'opzione non ha solo impatti a livello regolamentare, essendo le DTA di tipo 2 scomputabili dal patrimonio di vigilanza secondo Basilea III, ma anche a livello contabile.

Il requisito della trasformabilità, infatti, implica l'automatica verifica della recuperabilità delle DTA qualificate, c.d. "*probability test*", prevista dallo IAS 12. Nel caso in cui l'opzione per il pagamento del canone annuo non venga esercitata, venendo meno la possibilità di conversione in credito di imposta, l'iscrizione in bilancio delle DTA di tipo 2 diverrebbe subordinata al superamento del "*probability test*". La norma appare gravare principalmente sui soggetti in maggiore difficoltà, i quali si trovano a

dover scegliere, in tempi piuttosto brevi, se: (i) non optare per il pagamento del canone, col rischio di dover svalutare le DTA per le quali il *probability test* non risultasse più superato, con diretto impatto negativo a conto economico ed effettuare aumenti di capitale per mantenere un'adeguata qualità patrimoniale; oppure (ii) pagare il canone, avendo tuttavia presente che l'opzione ha carattere irrevocabile.

Accertamento e contenzioso

Con riferimento al canone, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le norme dettate in materia di imposte sui redditi.

Il Legislatore, pur nella logica dell'introduzione di un canone di garanzia e non di una nuova imposta, ha ritenuto non solo di estendere le regole di riscossione e accertamento previste per le imposte sui redditi, ma anche il regime sanzionatorio. Pertanto, sembrerebbe che, in caso di opzione, il carente/mancato pagamento del canone possa essere sanzionato secondo le disposizioni IRES ed IRAP. A tal proposito sorgono dubbi circa la possibilità/necessità che possano trovare applicazione anche le relative sanzioni penali. Data la sensibilità della questione sarebbero auspicabili chiarimenti sul tema.

Sembrerebbe, inoltre che sia possibile il riporto in avanti, la richiesta a rimborso nonché l'utilizzo in compensazione di eventuali somme versate in eccesso. Il punto dovrebbe essere chiarito in sede di emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità attuative del Decreto.

Conclusioni

Il testo normativo pare lasciare ancora diversi punti aperti in relazione a tematiche rilevanti quali:

- l'ambito soggettivo di applicazione della norma;
- le modalità di attribuzione dei versamenti in caso di società entrate/uscite dal consolidato fiscale durante il periodo di osservazione;
- i termini per l'opzione;
- l'applicabilità delle sanzioni penali tributarie alla fattispecie.

² Ad esempio, si consideri il caso della società Alfa (interessata dalla disposizione) che effettua, in qualità di incorporante, una fusione in data 30 aprile 2016 e che chiude l'esercizio al 31 dicembre 2016. Il termine "ordinario" per l'esercizio dell'opzione tramite versamento (a condizione che ci sia base imponibile su cui versare) è il 16 giugno 2017. In tal caso, stando al tenore letterale della norma, la "riapertura dei termini" (i.e. un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione) entro cui Alfa potrebbe esercitare l'opzione sarebbe il 31 gennaio 2017, venendo così anticipato, in maniera piuttosto paradossale, il termine di versamento del canone rispetto alle regole previste in via ordinaria, ferme restando inoltre le problematiche legate al fatto che a gennaio,

plausibilmente, non sono ancora disponibili i dati di bilancio necessari per effettuare il calcolo della base imponibile.

Si auspica che tali dubbi vengano superati in sede di emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilirà le modalità attuative o da un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria.

Contatti:

Alessandro Catona – *FS Industry Tax Partner*

Direct: +39 02 91605007

Mobile: +39 348 5737877

alessandro.catona@it.pwc.com

Massimo Bellasio – *FS Industry Tax Manager*

Direct: +39 02 91605032

Mobile: +39 340 1237547

massimo.bellasio@it.pwc.com

